



## **CITTÀ DI ISERNIA**

Medaglia d'oro

### ***ORDINANZA N° Gen. 298 del 13/12/2024***

***Oggetto: ordinanza contingibile e urgente ex art. 54, co. 4, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) per la tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità nei giorni compresi tra il 22 dicembre e il 7 gennaio, relativa al divieto di esplodere botti, razzi e simili artifici pirotecnici di tipo “petardo” identificati nella categoria F2, F3, P1 ed assimilabili come altresì definiti al punto 5,6,7 dell’art.5 del D. Lgs 123-2015***

#### **IL SINDACO**

##### **PREMESSO CHE:**

- con l'approssimarsi delle festività natalizie s'intensifica l'accensione di prodotti pirotecnici di vario genere da parte dei cittadini con un utilizzo spesso indiscriminato e pericoloso degli stessi;
- l'uso di tali prodotti può comportare l'effettivo pericolo non solo di coloro che li adoperano, ma anche di quanti si trovassero a transitare casualmente nelle immediate vicinanze del luogo in cui avviene l'esplosione;
- possono determinarsi anche ingenti danni economici alle cose, per il rischio di incendi o connesso al loro contatto con le sostanze esplosive, in particolare in danno di automobili, cassonetti etc..
- il rumore provocato dall'esplosione di tali botti provoca disagio e sgomento sia alle persone che agli animali;

DATO ATTO che per “incolumità pubblica” si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la “coesione sociale”;

CONSIDERATO che sono già in atto le fasi preparatorie delle feste che tradizionalmente si svolgono in questo periodo dell'anno, e che fin da ora si sta facendo uso di artifici esplodenti;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 54 comma 4;

VISTO lo Statuto comunale

## **ORDINA**

**È fatto divieto a chiunque in tutto il territorio comunale, nei giorni compresi tra il 20 dicembre 2024 e il 7 gennaio 2025, di esplodere botti, razzi e simili artifici pirotecnici di tipo “petardo” identificati nella categoria F2, F3, P1 ed assimilabili come altresì definiti al punto 5,6,7 dell’art.5 del D. Lgs 123-2015.**

Salvo che il fatto non costituisca reato, i trasgressori degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sono puniti mediante l’applicazione della sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.lvo n. 267/00 e dell’art. 16 della legge del 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i., oltre al ritiro immediato e il sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della medesima Legge.

## **DISPONE**

La pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Isernia;

Dispone, altresì, che la presente ordinanza venga trasmessa :

- alla Prefettura di Isernia;
- alla Questura di Isernia;
- al Comando Provinciale dei Carabinieri;
- al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
- al Comando della Polizia Locale di Isernia;
- ai Dirigenti del Comune di Isernia;

Avverte che ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa: ♣ mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104; ♣ mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

**il Sindaco**  
**Castrataro Piero / ArubaPEC S.p.A.**